

DELIBERA N. 59/05/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione "Loris Brunetta"
per la ricerca sulle cellule staminali somatiche
nei confronti della società Gruppo Editoriale
L'Espresso S.p.a. (quotidiano "La Repubblica" e
settimanale "L'Espresso") per la presunta violazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO l'esposto a firma di Loris Brunetta, in qualità di Presidente dell'Associazione "Loris Brunetta" per la ricerca sulle cellule staminali somatiche, pervenuto in forma procedibile in data 10 maggio 2005 (prot. n. 12/REF/05/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nel settimanale *"Il Venerdì"* allegato al quotidiano *"La Repubblica"* del 29 aprile 2005 e nel settimanale *"L'Espresso"* in diffusione dalla medesima data, è stato pubblicato un avviso pubblicitario a pagamento relativo al referendum per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, promosso dal "Comitato per il Sì al referendum", privo dei requisiti e delle condizioni previsti per i messaggi politici elettorali e basato su considerazioni oggettivamente errate rispetto ad uno dei requisiti referendari concernenti i limiti fissati dalla legge per la fecondazione omologa;

VISTE le controdeduzioni trasmesse tardivamente dalla società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., editrice del quotidiano *"La Repubblica"* e del settimanale *"L'Espresso"* in relazione all'esposto in oggetto su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell'Autorità (note in data 6 maggio 2005, rispettivamente ai prot.lli n. 14/REF/05/NA e n. 15/REF/05/NA), pervenute in data 10 maggio 2005 (prot. n. 21/REF/05/NA) e integrate con nota inviata dalla società A.

Manzoni & C. S.p.A., concessionaria in esclusiva per la vendita di spazi pubblicitari sulle testate della società editrice, in data 11 maggio seguente (prot. n. 23/REF/05/NA), nelle quali si evidenzia, in particolare, che:

1) il contenuto del messaggio in questione è conforme alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), essendo la pubblicazione destinata alla illustrazione delle motivazioni dei quesiti referendari e delle ragioni che portano a sostenere l'indicazione di voto favorevole secondo la posizione del committente Comitato promotore;

2) l'asserito errore contenuto nel messaggio a pagamento relativamente alla presentazione del programma del Comitato referendario "Si" è, in tutta evidenza, insindacabile al titolare del mezzo di diffusione e non configura alcuna violazione del citato articolo 7;

3) infine, sia nel quotidiano "La Repubblica" che nel settimanale "L'Espresso" non è stato negato l'accesso a parità di condizioni a diverso Comitato promotore;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente, trattandosi di un'associazione a rilevanza nazionale con un interesse obiettivo e specifico rispetto ai quattro referendum in materia di procreazione medicalmente assistita, così come si rileva dall'oggetto statutario, allegato all'esposto;

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto l'associazione ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO che i messaggi politici elettorali, nelle forme tassativamente previste dall'articolo 7 della legge n. 28/00, assolvono alla finalità informativa delle attività di comunicazione a mezzo stampa da parte dei soggetti politici legittimati nelle varie competizioni elettorali;

RILEVATO che, nel caso di specie, dalle copie dei giornali acquisite agli atti in data 10 maggio 2005 (prot. n. 20/REF/05/NA) risulta che, nonostante la diversa denominazione utilizzata "avviso pubblicitario a pagamento", gli spazi pubblicitari rivestono, quanto a forma e contenuto, la natura di messaggi politici elettorali, in quanto destinati alla presentazione del programma referendario del Comitato che sostiene l'abrogazione parziale delle disposizioni della citata legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita con le indicazioni di voto corrispondenti ai quattro quesiti referendari;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005 i messaggi referendari debbono fornire una corretta rappresentazione dei quesiti referendari, in quanto diretti alla formazione delle opinioni durante le campagne referendarie abrogative di disposizioni normative;

RILEVATO preliminarmente, senza entrare nel merito, che i messaggi politici referendari in questione sono stati pubblicati quando ancora non erano entrate in vigore le sopra richiamate disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 28/00 in riferimento alle campagne referendarie in materia di procreazione medicalmente assistita in corso di svolgimento, adottate con la citata delibera n.36/05/CSP, disposizioni insuscettibili di applicazione retroattiva e quindi inapplicabili al caso in esame;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 26 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari